



RIUNIONE del 22 gennaio 2015

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Fabio Longo, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Artegn Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Nicola Conficoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Igor Godeas, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

Sono intervenuti alla riunione:

Maria Sandra Telesca, Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.

Sara Vito, Assessore all'ambiente ed energia.

Dario Danese, Direttore centrale ambiente ed energia.

Paola Cocco, Direttore del Servizio promozione, statistica agraria e marketing dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Ersu.

Raffaella Di Martino, Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

Annalisa Faggionato, titolare P.O. presidio degli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario, del sistema dei servizi e interventi a favore dei disabili ai sensi della L.R. 41/1996 e del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani, della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Marinella Volpi, Coordinatore della Struttura stabile di supporto per la gestione dei rapporti economici con gli enti locali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Francesco Zotta, Funzionario del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 1° dicembre 2014.
3. Parere sulla deliberazione n. 2309 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "L. 36/2001. Adozione in via preliminare del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici."
4. Parere sulla deliberazione n. 2534 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto "L.R. 6/2006, art. 39, comma 2 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Maggiori costi sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2014. Approvazione preliminare."
5. Parere sulla deliberazione n. 1788 del 3 ottobre 2014 avente ad oggetto "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Approvazione preliminare."
6. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e degli altri cinque componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2 e dell'art. 7, comma 2, del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali.

*Il Presidente **Romoli** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 10.11.*

PUNTO 1

Sul **punto 1** all'ordine del giorno nessuna comunicazione del Presidente.

(Alle ore 10.12 entra Bernardi).

La seduta prosegue con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

PUNTO 2

Il Presidente **Romoli** introduce il **punto 2** all'ordine del giorno relativo all'approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 1 dicembre 2014.

In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.

PUNTO 3

Si passa alla discussione del **punto 3** all'ordine del giorno. Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.

(Alle ore 10.16 entra Carlantoni).

(Alle ore 10.20 entra Altran).

OGGETTO: Parere sulla deliberazione n. 2309 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "L. 36/2001. Adozione in via preliminare del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici." (Deliberazione n. 1/2015).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Artegnana Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Nicola Conficoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Igor Godeas, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

N. 1/1/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la deliberazione n. 2309 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "L. 36/2001. Adozione in via preliminare del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici.";

Preso atto che il documento è stato esaminato in via preliminare dalla III Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 gennaio 2015;

(Alle ore 10.13 entra Treleani).

(Alle ore 10.14 entra Buda Dancevich).

Udito l'intervento del Coordinatore della III Commissione Pedrotti, il quale ha riportato le conclusioni cui la Commissione stessa è pervenuta, ovvero:

si esprime un orientamento positivo sul Piano, che attiene ad un settore difficile e strategico, ricordando le osservazioni emerse durante il dibattito, che hanno evidenziato l'importanza dell'informazione ai cittadini e la richiesta, presentata dal Comune di Muggia, di approfondimenti circa il limite di inquinamento elettromagnetico degli impianti, in quanto spesso si verifica un contrasto di decisioni tra giudice amministrativo e giudice civile fondate su una diversa valutazione del limite stesso.

(Alle ore 10.16 entra Carlantoni).

(Alle ore 10.20 entra Altran).

Sentito l'intervento dell'Assessore Vito, la quale ha ringraziato per i contributi forniti dalla III Commissione del Cal relativamente ai quali è stato fornito riscontro così come da documento allegato (**Allegato 1**). In particolare sono state accolte le osservazioni dell'Assessore Laurenzi del Comune di Trieste, concernenti puntuali riferimenti normativi e l'educazione in materia ambientale. Con riferimento agli approfondimenti chiesti dal Comune di Muggia, ha spiegato che è stata effettuata una verifica rispetto agli standard applicati negli altri paesi europei e per quanto riguarda l'Italia, il valore preso a riferimento, pari a 6, risulta tra i più bassi tra quelli previsti dalle normative europee. Le osservazioni formulate risultano pertanto sostanzialmente accolte, con particolare riferimento all'aspetto relativo alla comunicazione e all'informazione ai cittadini che verranno effettuate in collaborazione con Arpa. Ha quindi illustrato il prosieguo dell'iter amministrativo del Piano e ha ricordato l'importanza della recentissima esperienza del sito di Conconello a Trieste, che può essere presa come modello di forte collaborazione tra le istituzioni, da estendere ad altre realtà della Regione per la soluzione delle criticità;

Considerato che nel corso della seduta sono state formulate le seguenti ulteriori osservazioni:

- Si ribadisce la necessità di intensificare l'informazione ai cittadini, prendendo atto delle assicurazioni fornite dall'Assessore sul punto (*Comune di Medea*);
- Si chiede se il Piano in esame prelude anche ad una modifica della normativa regionale di riferimento del 2011, in quanto c'è la necessità di dare risposte ai cittadini relativamente ai valori di emissione di un'antenna nel centro storico e il Comune di Maniago ancora non ha predisposto il regolamento, ma ha ancora il Piano della telefonia mobile (*Comune di Maniago*);

Udita la replica dell'Assessore la quale ha ricordato che nel documento distribuito è, per l'appunto, contenuto il riscontro alle osservazioni che sono state accolte. Ha ribadito l'importanza dell'informazione ai cittadini di cui la regione si farà carico ed ha spiegato che il Piano non prevede modifiche alla normativa di riferimento e che, per quanto riguarda il territorio del Comune di Maniago, lo stesso non rientra tra le situazioni di criticità;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione n. 2309 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "L. 36/2001. Adozione in via preliminare del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici." così come integrato dal documento depositato dall'Assessore e allegato alla presente deliberazione;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 19;

Favorevoli: 19;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione n. 2309 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "L. 36/2001. Adozione in via preliminare del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici", così come integrato dal documento depositato dall'Assessore e allegato alla presente deliberazione.

PUNTO 4

Il Presidente introduce il **punto 4** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione n. 2534 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto "L.R. 6/2006, art. 39, comma 2 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Maggiori costi sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2014. Approvazione preliminare." (Deliberazione n. 2/2015).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Fabio Longo, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Nicola Conficoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlanoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Igor Godeas, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

N. 2/1/2015

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2534 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “L.R. 6/2006, art. 39, comma 2 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Maggiori costi sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2014. Approvazione preliminare.”;

Preso atto che il documento è stato esaminato in via preliminare dalla III Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 gennaio 2015;

Udito l'intervento del Coordinatore della III Commissione, Claudio Pedrotti, il quale ha riportato in sintesi i contenuti del dibattito intercorso durante la seduta a conclusione della quale la suddetta Commissione ha espresso un orientamento favorevole sul provvedimento, ritenendo, con l'occasione, di segnalare alcune importanti criticità connesse con la tematica in esame:

- si ricorda la carenza in Friuli Venezia Giulia, di strutture deputate ad accogliere i minori stranieri non accompagnati e si sottolineano le difficoltà che i comuni devono affrontare per far fronte ai costi derivanti dal crescente numero di soggetti accolti;
- si chiede alla Regione di fornire un ausilio agli enti locali per una loro migliore interlocuzione con il Ministero, affinché gli enti non perdano delle opportunità di finanziamento statale;

(Alle ore 10.29 entra Longo).

Udita la replica dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Maria Sandra Telesca, la quale in merito alle osservazioni replica che:

- la crescita del numero dei minori stranieri non accompagnati accolti presso le strutture territoriali e dei relativi costi a carico dei Comuni costituisce un fenomeno preoccupante, di cui c'è contezza, sul quale verranno fatte delle riflessioni e relativamente al quale la legge di stabilità prevede un incremento del finanziamento. Un confronto sarà auspicabile anche relativamente alla situazione in Regione delle strutture di accoglienza accreditate;
- anche la Regione ha rilevato i problemi esistenti nel rapporto tra i Comuni e il Ministero a causa dei quali i Comuni non hanno utilizzato appieno le possibilità offerte dai fondi statali. Gli uffici sono stati pertanto già attivati ed hanno fornito agli Enti tutte le informazioni utili per poter acquisire le risorse;

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio delle autonomie locali Ettore Romoli, il quale ha sottolineato come l'accoglienza dei minori non accompagnati stia diventando un problema economicamente molto rilevante per tutti i Comuni, sia piccoli che grandi. Dal 2013 ad oggi, c'è stato infatti un aumento vertiginoso della quota che rimane a carico dei Comuni, la quale per il Comune di Gorizia, è passata dagli 8.000 euro dell'anno 2013 ai 95.000 euro del 2014. Anche alla luce del fatto che il Ministero dell'Interno prevede che gli interventi debbano essere effettuati, si chiede che la Regione voglia provvedere, tramite maggiori stanziamenti, in ordine alla problematica evidenziata, la quale, si ribadisce, ha registrato un incremento esponenziale per tutti i Comuni.

Considerato che nel corso della seduta non sono emerse ulteriori osservazioni;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2534 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “L.R. 6/2006, art. 39, comma 2 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Maggiori costi sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2014. Approvazione preliminare.”

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 20;

Favorevoli: 19;

Contrari: 0;

Astenuti: 1 (Provincia di Udine);

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2534 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto "L.R. 6/2006, art. 39, comma 2 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Maggiori costi sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati nell'anno 2014. Approvazione preliminare."

PUNTO 5

Il Presidente introduce il **punto 5** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: **Parere sulla deliberazione n. 1788 del 3 ottobre 2014 avente ad oggetto "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Approvazione preliminare." (Deliberazione n. 3/2014).**

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Muggia Fabio Longo, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Udine Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Artegnana Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Nicola Conficoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Sauris Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Enrico Pizza, Assessore	<i>assente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marina Buda Dancevich, Vice Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Medea Igor Godeas, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

N. 3/1/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la deliberazione n. 1788 del 3 ottobre 2014 avente ad oggetto "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Approvazione preliminare.";

Preso atto della presenza dell'Assessore regionale Maria Sandra Telesca, in sostituzione del Vice Presidente Bolzonello;

Preso atto che sono pervenute osservazioni da parte della Provincia di Pordenone e del Comune di Udine, in prossimità dell'odierna seduta;

Udito l'intervento del funzionario competente dott. ssa Raffaella Di Martino, Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare, Area risorse agricole, forestali e ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – la quale ha illustrato il provvedimento dichiarando che le modifiche apportate al Regolamento sono conseguenza di interventi legislativi sopravvenuti e, con riguardo alle osservazioni pervenute da parte della Provincia di Pordenone e del Comune di Udine, ha dato riscontro alle stesse, illustrando quelle accoglibili (**Allegato 2**);

Considerato che dal dibattito sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni:

- Si chiedono delucidazioni in ordine al procedimento di rendicontazione e, più precisamente, se la stessa dovrà essere eseguita dagli ambiti socio assistenziali o dagli enti gestori (*Comune di Maniago*);
- Si chiedono delucidazioni circa i corsi di formazione che dovranno essere frequentati per il mantenimento in capo alla azienda agricola, della qualifica di fattoria didattica già ottenuta. Si evidenzia che risultano alcune difficoltà burocratiche connesse all'ottenimento della qualifica di fattoria sociale. Inoltre, associandosi a quanto già chiesto dal Comune di Maniago, si chiede di conoscere la suddivisione di competenze tra Provincia e Ambiti (*Comune di Prata di Pordenone*);

(Alle ore 10.53 esce Buda Dancevich).

Udita la replica dei funzionari presenti i quali hanno spiegato che:

- con riguardo alla rendicontazione, questa spetterà all'ente gestore in quanto essa compete al soggetto che riceve il contributo mentre la Provincia sarà l'ente erogatore del contributo stesso e dovrà approvare un regolamento contenente la disciplina di dettaglio;
- per quanto riguarda i corsi di formazione la dott.ssa Paola Coccolo, Direttore del Servizio promozione, statistica agraria e marketing dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Ersa, spiega che essi verranno proposti con cadenza annuale e sono già in essere le procedure per l'attivazione della formazione per l'anno in corso. Per mantenere i requisiti è sufficiente accedere ai corsi entro il termine di due anni;

(Alle ore 10.56 esce Pizza).

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere favorevole sulla deliberazione n. 1788 del 3 ottobre 2014 avente ad oggetto "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Approvazione preliminare." con le osservazioni accolte come da documento allegato;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 18;

Favorevoli: 18;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione n. 1788 del 3 ottobre 2014 avente ad oggetto "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Approvazione preliminare." con le osservazioni accolte, come da documento allegato.

PUNTO 6

(alle ore 10.58 entra Pizza)

Il Presidente **Romoli** introduce il punto 6 all'ordine del giorno ricordando che in base al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali durano in carica trenta mesi. Poiché l'ultima elezione è avvenuta il 23 luglio 2012 è necessario procedere al rinnovo dell'intero organo composto da: Presidente, il Vicepresidente e altri cinque membri.

Il Sindaco di **Monfalcone** Silvia Altran formula sul punto una proposta al Consiglio. In conseguenza dell'entrata in vigore della legge di riordino del sistema Regione-Autonomie locali è prevista in tempi brevi anche la riforma della disciplina e quindi anche della composizione del Consiglio delle autonomie locali, pertanto, nelle more, si ritiene opportuno non procedere a nuove elezioni e che permanga in carica l'attuale assetto. Sottolinea inoltre che in sede Anci è già in atto un forte dibattito sui contenuti della legge di riforma del Consiglio delle autonomie e reputa quindi necessario che gli amministratori si organizzino per fornire un contributo fattivo sul tema.

Il Presidente **Romoli** ricorda che il comma 4 dell'articolo 7 del regolamento interno prevede che a garanzia della continuità dell'attività del Consiglio delle autonomie locali, "i componenti dell'ufficio di Presidenza restano in carica sino all'elezione dei loro successori". Peraltro, qualora la legge di riforma non dovesse intervenire in tempi brevi, in base alle disposizioni del regolamento interno risulta possibile procedere alle nuove elezioni in qualsiasi momento, su richiesta di un terzo dei componenti del CAL. Chiede quindi se il Consiglio delle autonomie locali rinvi il punto 6 all'ordine del giorno, mantenendo l'attuale assetto della Presidenza.

Il **Consiglio** concorda.

Il Presidente **Romoli** accoglie il suggerimento formulato da più componenti di convocare quanto prima l'Ufficio di Presidenza allargato ai coordinatori delle Commissioni, per condividere le linee generali della legge di riforma del Consiglio delle autonomie locali nel quadro delineato dalla legge regionale 26/2014, anche al fine di esprimere eventuali proposte.

La seduta termina alle ore 11.02.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Ida Valent

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 12 FEBBRAIO 2015

ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 22/01/2015

Documento "Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici"

1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
	1.1 NORMATIVA COMUNITARIA.....	5
	1.2 NORMATIVA NAZIONALE	7
	1.2.1 Legge 22 febbraio 2001 n. 36.....	7
	1.2.2 Legge 20 marzo 2001, n. 66.....	9
	1.2.3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 luglio 2003.....	11
	1.2.4 Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.....	12
	1.2.5 Decreto legge del 18 settembre 2012, n. 179.....	13
	1.2.6 Decreto ministeriale del 2 dicembre 2014, n. 179.....	13
	1.3 LA NORMATIVA REGIONALE.....	14
	1.3.1 Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4, comma 17 "catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt.".....	14
	1.3.2 legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni".....	14
	1.3.3 Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 094/Pres. del 2005 "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile".....	15
	1.4 LA PIANIFICAZIONE REGIONALE.....	16
	1.4.1 La pianificazione territoriale degli impianti per la telefonia mobile.....	16
	1.4.2 La pianificazione territoriale degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.....	16
	1.4.3 Il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici.....	16
	1.4.4 Obiettivi del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici.....	16
2	EFFETTI SULLA SALUTE DELL'INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	17
	2.1 APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE RELATIVE AGLI EFFETTI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.....	18
	2.1.1 Effetti biologici dei campi elettromagnetici.....	19
	2.1.2 Effetti acuti dei campi a radiofrequenza e microonde.....	21
	2.1.3 Effetti a lungo termine dei campi a radiofrequenza e microonde.....	21
3	ELEMENTI DI SINTESI SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.....	26
	3.1 TECNICHE DI TRASMISSIONE	26
	3.1.1 Servizi di radiodiffusione.....	26
	3.1.2 Servizi di radiocomunicazione.....	33
	3.1.3 Servizi di radioastronomia.....	38
	3.2 INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI TRASMISSIONE E DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E DI RADIODIFFUSIONE	38
	3.3 I DATI DEL CATASTO DELLE SORGENTI FISSE DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI	40
	3.3.1 Gli impianti di telefonia mobile.....	40
	3.3.2 Impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.....	42
	3.3.3 Misure di campo elettromagnetico.....	45
	3.3.4 Consultazione dei dati del catasto.....	47
	3.4 VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE TRANSFRONTALIERA E TRANSREGIONALE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	48
4	LE AZIONI DEL PIANO.....	49
	4.1 CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO	52
	4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DEFINITI DALLA NORMATIVA.....	74

ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 22/01/2015

Documento "Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici"

4.2.1	Riduzione a conformità.....	74
4.2.2	Delocalizzazione per superamento in contraddittorio.....	75
4.3	AZIONI PREVENTIVE.....	76
4.4	AZIONI DI INFORMAZIONE.....	76
4.5	NORME DI ATTUAZIONE.....	77
5	ELENCO DEI DOCUMENTI UTILIZZATI A SUPPORTO DEL PIANO.....	78
6	ALLEGATI.....	79

1.2.5 Decreto legge del 18 settembre 2012, n. 179

Il nuovo decreto legge "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n. del 19 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221) ha modificato alcuni aspetti della normativa sulla protezione della popolazione da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche emesse da ripetitori per telefonia mobile e trasmettitori radiotelevisivi.

Tutti i valori di riferimento per l'esposizione umana, limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità, non dovranno essere valutati più sulla sezione verticale del corpo umano ma ad una sola altezza: 1,50 m.

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dovranno essere intesi come *media dei valori nell'arco delle 24 ore* e non più come media su *qualsiasi intervallo di sei minuti*. Questa variazione tiene conto del fatto che valori di attenzione e obiettivi di qualità sono riferiti ad esposizioni prolungate nel tempo.

Le aree a permanenza prolungata dove devono essere applicati i valori di attenzione sono state ulteriormente specificate con particolare riferimento alle pertinenze esterne degli edifici.

Le modalità di valutazione preventiva degli impianti e di misura dei livelli di esposizione dovranno essere effettuate sulla base di dati mediati sulle 24 ore.

Tali variazioni comportano la minore ambiguità nell'individuazione delle pertinenze esterne degli edifici soggette all'applicazione del valore di attenzione, nonché la possibile esposizione a livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza maggiori di 6 V/m per limitati periodi nell'arco della giornata a causa del fatto che i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità devono intendersi quali medie sulle 24 ore.

1.2.6 Decreto ministeriale del 2 dicembre 2014, n. 179

Il nuovo decreto ministeriale "*Ulteriori Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore*" approva le Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del DL 179/2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente, tra l'altro, ai fattori di riduzione di potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 22/01/2015

Documento "Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici"

Sintesi dello stato di risanamento

I primi superamenti dei limiti all'interno di edifici ad uso abitativo sono stati misurati dall'ARPA FVG nel 2002, a fronte di 10 misure in banda stretta risultate superiori ai limiti vigenti.

Si è proceduto dal 2003 al 2004 alla mappatura in banda larga del sito (eseguite 145 misure). Sono stati individuati 20 possibili superamenti mediante misure in banda stretta.

Nel 2012, a seguito di un controllo eseguito da ARPA FVG nell'abitato, in risposta ad una segnalazione di interferenza sulla ricezione del servizio televisivo in tecnica digitale, è stato riscontrato un ulteriore punto di superamento, coincidente peraltro con uno dei punti già indagati nel corso della campagna di misure effettuata nel 2002.

Nel contempo, è emerso che 4 tralicci esistenti nell'abitato di Conconello, che ospitano in prevalenza Radio FM, non risultano in regola con le autorizzazioni edilizie.

Il Comune di Trieste ha individuato nel 2007, con la Variante n. 97 al PRGC, un sito tecnologico (Z3b) ove delocalizzare gli impianti per la radiodiffusione sonora. Tale sito risulta posizionato sul Monte Belvedere.

In località limitrofa, sempre sul monte Belvedere, si trova il sito tecnologico televisivo precedentemente individuato dal PRRT (Piano regionale per la Radiodiffusione Televisiva) di cui al DPR n. 45/2001, identificato con zona omogenea Z3a (zona omogenea TV) nel PRGC.

A far data 2007, sono stati presentati alla Regione per essere sottoposti a valutazione d'incidenza, tre progetti diversi per la realizzazione di infrastrutture radiofoniche in località Monte Belvedere (zona Z3b).

Il primo progetto, presentato nel 2007 dal Centro di Produzione S.p.a, ha ottenuto una valutazione d'incidenza favorevole con alcune prescrizioni (decreto n. 2859 del 11 dicembre 2007).

Anche il secondo progetto, presentato nel 2011 dalla Monte Barbara S.r.l., ha ottenuto una valutazione d'incidenza favorevole con alcune prescrizioni (decreto n. 1359 del 12 luglio 2011).

Il terzo progetto, presentato nel 2012 da Radio Punto Zero S.r.l., ferma la necessità, nell'ambito di una nuova procedura ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, di valutazione delle incidenze cumulative che si verificherebbero qualora nella medesima zona del PRGC si prevedesse la realizzazione di strutture di altre emittenti, ha ottenuto una valutazione d'incidenza favorevole con alcune prescrizioni, tra le quali, il divieto di realizzare una piazzola per elicottero (decreto n. 2992 del 27 novembre 2012).

Si rileva altresì l'assenza di un progetto unitario, elemento prescrittivo del PRGC.

Nel 2012 il Comune di Trieste, in seguito agli esiti conclusivi di una procedura di ricorso amministrativo, ha avviato l'iter di demolizione d'ufficio di uno dei 4 tralicci abusivi presenti sul territorio. Nelle more di tale procedimento il traliccio abusivo è stato demolito dal proprietario.

Nel luglio del 2013 il Sindaco di Trieste ha emanato un'ordinanza ex art.50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine della tutela della salute della popolazione, ai gestori delle emittenti di radio diffusione sonora e televisiva, per imporre tutti gli accorgimenti tecnici necessari ed idonei a ridurre il proprio contributo del campo elettrico generato.

Il Consiglio comunale ha recentemente adottato (16 aprile 2014) il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste e oggi la zona adibita alla radiodiffusione è definita zona S6.R, mentre la zona adibita ai servizi tecnologici per la radio diffusione televisiva è definita zona S6.TV.

Nello specifico, in quest'ultima zona denominata S6.TV, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in ambito di delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione (DL 5/2001), nelle more dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze, è possibile prevedere la dislocazione di apparati adibiti alla trasmissione di segnale radio. In quest'ambito, e sempre con lo scopo di ridurre l'inquinamento elettromagnetico presente nell'abitato, si registrano alcuni spostamenti di antenne radio dall'abitato di Conconello verso i tralicci presenti nella zona S6.TV.

In aprile 2014 la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha fatto

Nel censimento delle situazioni di superamento attualmente presenti sul territorio regionale si registrano i seguenti casi inquadrabili nella casistica qui trattata:

- Porzus cimitero (Attimis - UD)
- Porzus abitato (Attimis - UD)
- Via Savalons (Gemona del Friuli – UD)
- Conconello (Trieste)
- Chiampore (Muggia – TS)
- Perdrosa piazzetta (Faedis - UD)
- Coda di Bosco (Caneva - PN)
- Belvedere (Caneva - PN)
- Monte Prsnig (Tarvisio - UD)

4.3 AZIONI PREVENTIVE

I superamenti trattati nel presente Piano sono dovuti ad installazioni non effettuate secondo il vigente quadro normativo.

Qualora vengano correttamente seguite le attuali normative non dovrebbero verificarsi situazioni di superamento, in ogni caso, al fine di prevenire situazioni critiche, si riportano alcune indicazioni utili per possibili azioni preventive.

Deve essere rivolta particolare attenzione da parte dei Comuni sia alla valutazione dei progetti di edifici o aree posti in prossimità di impianti radioelettrici esistenti, sia alla definizione della destinazione urbanistica delle medesime aree. In proposito sono utili forme di coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale (PRGC, Norme tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio) e lo stato di fatto degli impianti radioelettrici sul territorio.

Sarebbe opportuno intervenire per coordinare le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (dal punto di vista radioelettrico) e quelle del Comune (dal punto di vista urbanistico e sanitario), ad esempio subordinando anche la realizzazione provvisoria degli impianti all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale.

Sarebbe utile istituire un archivio condiviso tra gli enti coinvolti nei procedimenti che riguardano gli impianti radiotelevisivi (ARPA, Comuni, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione) contenente le informazioni anagrafiche, geografiche, radioelettriche e lo stato di attivazione e realizzazione degli impianti.

Sarebbe opportuno disincentivare in modo efficace il funzionamento degli impianti fuori scheda nelle situazioni di potenziale superamento dei limiti (ad esempio il funzionamento degli impianti con potenza superiore a quella autorizzata).

4.4 AZIONI DI INFORMAZIONE

Nell'ambito dei pericoli alla salute umana causati dalle fonti di inquinamento elettromagnetico, va evidenziato come l'esposizione dovuta all'uso non corretto degli apparati di comunicazione radio mobili (cellulari o tablet) può, in taluni casi, risultare notevolmente maggiore rispetto a quella conseguente alla vicinanza di tralicci tv e radio. Pertanto, al fine di definire il contenuto minimo della formazione diffusa sul territorio, soprattutto avendo in considerazione le fasce di popolazione più esposte e più soggette all'abuso degli strumenti di comunicazione mobili, come

ad esempio gli adolescenti e minori, appare opportuno attivare campagne di comunicazione sul corretto uso delle tecnologie, coinvolgendo a tal fine l'ARPA FVG.

Inoltre per rendere maggiormente partecipe la popolazione al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico effettuato da ARPA sul territorio regionale e pubblicato attraverso il catasto delle sorgenti elettromagnetiche, appare necessario migliorare la comunicazione delle informazioni del catasto, già presente sui siti web istituzionali, senza peraltro escludere diverse strategie comunicative.

4.5 NORME DI ATTUAZIONE

art. 1

Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici

Il presente Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici è predisposto in attuazione dell'articolo 9 comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

art. 2

Obiettivi

Il presente Piano individua gli strumenti e le azioni, al fine di adeguare, in modo graduale, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme vigenti.

art. 3

Azioni

Le azioni del Piano, riferite ai siti individuati nel capitolo 4.1 che rappresentano le situazioni di superamento censite nel territorio regionale, sono definite nel capitolo 4.2 "Individuazione delle azioni per il rispetto dei valori limite ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla normativa"

art. 4

Raccordo con la pianificazione degli Enti locali

Gli strumenti di pianificazione degli Enti locali e di altri soggetti si armonizzano con le azioni del presente Piano.

art. 5

Monitoraggio e coordinamento

I Comuni interessati da situazioni di superamento trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla struttura regionale competente una relazione relativa alle attività di vigilanza e controllo sugli impianti finalizzate ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento di cui al presente Piano.

art.6

Durata

Il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione almeno ogni cinque anni.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

**SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO**

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI
RADIOELETTRICI
di cui all'art.9 della legge 36/2001

SINTESI NON TECNICA
DEL
RAPPORTO AMBIENTALE

gennaio 2015

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
	1.1 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (PRRIR)	5
	1.2 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER IL PRRIR	7
	1.3 LE CONSULTAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE: RISULTATI	9
	1.4 IL DOCUMENTO DI SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	9
2	IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	10
	2.1 GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	10
	2.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO	10
	2.3 IL PERCORSO DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	11
	2.4 LE AZIONI DEL PIANO	11
	2.5 AZIONI COMPLEMENTARI	15
	2.6 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO	16
	2.7 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	17
	2.7.1 I risultati dell'analisi di coerenza esterna	18
	2.7.2 Altri piani aventi attinenza con il PRRIR	19
	2.8 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	19
3	STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE	20
	3.1 PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI	20
	3.1.1 Il percorso metodologico e la classificazione DPSIR	20
	3.2 LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE	21
4	VALUTAZIONE DI INCIDENZA	23
	4.1 INTRODUZIONE	23
	4.1.1 Riferimenti normativi	23
	4.2 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DEL PIANO	25
	4.2.1 Denominazione e descrizione sintetica del Piano	25
	4.2.2 Le aree sensibile regionali: la Rete Natura 2000	25
	4.2.3 Descrizione di altri Piani che, insieme al PRRIR, possono influire sui siti Natura 2000	25
	4.2.4 Stato di avanzamento dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 regionali	25
	4.2.5 Descrizione della potenziale incidenza delle azioni del Piano sulla Rete Natura 2000	27
	4.2.6 Conclusioni e valutazioni riassuntive in ordine alla verifica di incidenza del Piano	30
5	POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL'AMBIENTE	31
	5.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	31
	5.1.1 Le azioni di Piano: alternative	31
	5.1.2 La valutazione e caratterizzazione dei possibili effetti delle azioni di Piano	31
	5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI TRANSREGIONALI E TRANSFRONTALIERI	34
6	MISURE PER LA MITIGAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI	36
	6.1 AFFRONTARE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI: FATTORI DI MITIGAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE	36
7	MONITORAGGIO	38
8	CONSIDERAZIONI FINALI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ	40
	8.1 PERCEZIONE DEL RISCHIO, PRESSIONI SOCIALI, INFORMAZIONI	40
	8.2 DEPREZZAMENTO IMMOBILIARE	43
	8.3 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULLA FAUNA	43

ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 22/01/2015

8.4 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULL'UOMO	44
8.5 TITOLARITÀ AD IRROGARE LE SANZIONI: CRITICITÀ AMMINISTRATIVE	45
8.6 MISURE EFFETTUATE DA ARPA	46
8.7 PROGETTI DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	47
8.8 SUPPORTO AI COMUNI: LINEE GUIDA	47
8.9 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI: COORDINAMENTO FRA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	48
8.10 COORDINAMENTO DELLE FREQUENZE: RAPPORTO CON GLI STATI CONFINANTI.....	48

2.5 AZIONI COMPLEMENTARI

Oltre alle azioni vere e proprie di Piano, lo strumento presenta anche alcune azioni che potrebbero essere definite "complementari": si tratta di indicazioni non cogenti illustrate per inquadrare e affrontare preventivamente le situazioni puntuali sul territorio, al fine di evitare che si verifichino criticità, e di indicazioni relative agli aspetti di informazione della popolazione.

Per quanto riguarda le indicazioni preventive, il Piano evidenzia che deve essere rivolta particolare attenzione da parte dei Comuni sia alla valutazione dei progetti di edifici o aree posti in prossimità di impianti radioelettrici esistenti, sia alla definizione della destinazione urbanistica delle medesime aree, suggerendo di porre attenzione al coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e lo stato di fatto degli impianti radioelettrici sul territorio.

Con riferimento alle indicazioni preventive, si osserva che sarebbe opportuno intervenire per coordinare le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (dal punto di vista radioelettrico) e quelle del Comune (dal punto di vista urbanistico e sanitario), ad esempio subordinando anche la realizzazione provvisoria degli impianti all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale. A tale proposito, nel PRRIR è sottolineato che sarebbe utile istituire un archivio condiviso tra gli enti coinvolti nei procedimenti che riguardano gli impianti radiotelevisivi (ARPA, Comuni, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione) contenente le informazioni anagrafiche, geografiche, radioelettriche e lo stato di attivazione e realizzazione degli impianti.

In merito all'informazione in materia di salute umana con riferimento alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il Piano evidenzia come l'esposizione dovuta all'uso non corretto degli apparati di comunicazione radio mobili (cellulari o tablet) può, in taluni casi, risultare notevolmente maggiore rispetto a quella conseguente alla vicinanza di tralicci tv e radio. Pertanto, al fine di definire il contenuto minimo della formazione diffusa sul territorio, soprattutto avendo in considerazione le fasce di popolazione più esposte e più soggette all'abuso degli strumenti di comunicazione mobili, come ad esempio adolescenti e minori, il PRRIR indica l'opportunità di attivare campagne di comunicazione sul corretto uso delle tecnologie, coinvolgendo a tal fine l'ARPA FVG. A tale proposito, si rimanda anche alle considerazioni esposte al paragrafo 8.1 del presente documento di sintesi.

Infine il Piano, per rendere maggiormente partecipe la popolazione al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico effettuato da ARPA sul territorio regionale e pubblicato attraverso il catasto delle sorgenti elettromagnetiche, prospetta la possibilità di migliorare la comunicazione delle informazioni del catasto, già presente sui siti web istituzionali, senza peraltro escludere diverse strategie comunicative.

Le azioni complementari descritte in questo paragrafo, pur avendo forma di indicazioni e pur non essendo cogenti, hanno naturalmente effetti esclusivamente positivi sulla popolazione e, conseguentemente sull'ambiente inteso in senso lato.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

**SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO**

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DEL

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

di cui all'art.9 della legge 36/2001

RAPPORTO AMBIENTALE

gennaio 2015

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	5
	1.1 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (PRRIR)	5
	1.2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VAS	7
	1.3 LE CONSULTAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE: RISULTATI	12
	1.4 IL RAPPORTO AMBIENTALE	21
	1.5 LA VAS: UN PERCORSO CONTINUATIVO	22
2	IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	23
	2.1 GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	23
	2.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	23
	2.3 IL PERCORSO DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	26
	2.4 LE AZIONI DEL PIANO	27
	2.5 AZIONI COMPLEMENTARI.....	30
	2.6 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO.....	31
	2.7 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO.....	32
	2.7.1 Programma operativo regionale Fesr 2007 – 2013	33
	2.7.2 Piano del governo del territorio (PGT).....	37
	2.7.3 Altri piani aventi attinenza con il PRRIR.....	45
	2.8 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	49
3	STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE	53
	3.1 PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI	53
	3.1.1 Il percorso metodologico e la classificazione DPSIR	53
	3.1.2 Situazione demografica	54
	3.1.3 Aree protette e biodiversità	56
	3.1.4 Suolo.....	67
	3.1.5 Energia.....	69
	3.1.6 Infrastrutture di comunicazione	71
	3.1.7 Salute	75
	3.2 LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE	78
4	VALUTAZIONE DI INCIDENZA	80
	4.1 INTRODUZIONE	80
	4.1.1 Riferimenti normativi.....	80
	4.2 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DEL PIANO	82
	4.2.1 Denominazione e descrizione sintetica del Piano	82
	4.2.2 Le aree sensibili regionali: la Rete Natura 2000.....	82
	4.2.3 Descrizione di altri Piani che, insieme al PRRIR, possono influire sui siti Natura 2000.....	87
	4.2.4 Stato di avanzamento dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 regionali	87
	4.2.5 Descrizione della potenziale incidenza delle azioni del Piano sulla Rete Natura 2000.....	91
	4.2.6 Conclusioni e valutazioni riassuntive in ordine alla verifica di incidenza del Piano	94
5	POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL'AMBIENTE.....	95
	5.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	95
	5.1.1 Le azioni di Piano: alternative.....	95
	5.1.2 La valutazione e caratterizzazione dei possibili effetti delle azioni di Piano	95
	5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI TRANSREGIONALI E TRANSFRONTALIERI	99
6	MISURE PER LA MITIGAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI	100
	6.1 AFFRONTARE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI: FATTORI DI MITIGAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE	100

7	MONITORAGGIO	102
8	CONSIDERAZIONI FINALI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ.....	104
	8.1 PERCEZIONE DEL RISCHIO, PRESSIONI SOCIALI, INFORMAZIONI	104
	8.2 DEPREZZAMENTO IMMOBILIARE	107
	8.3 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULLA FAUNA	107
	8.4 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULL'UOMO	108
	8.5 TITOLARITÀ AD IRROGARE LE SANZIONI: CRITICITÀ AMMINISTRATIVE	109
	8.6 MISURE EFFETTUATE DA ARPA	110
	8.7 PROGETTI DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	111
	8.8 SUPPORTO AI COMUNI: LINEE GUIDA	111
	8.9 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI: COORDINAMENTO FRA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	112
	8.10 COORDINAMENTO DELLE FREQUENZE: RAPPORTO CON GLI STATI CONFINANTI.....	112
9	SINTESI NON TECNICA.....	113
10	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	114

Autorizzazione e controllo degli impianti radioelettrici

La L.R. 3/2011 "Norme in materia di telecomunicazioni" dispone che la realizzazione di nuovi impianti di radiodiffusione televisiva e sonora, nonché la modifica di impianti esistenti di qualsiasi potenza, la cui localizzazione è prevista dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale e analogica, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune, previo parere di A.R.P.A. La legge in particolare stabilisce, che tali impianti possano essere comunque localizzati entro un raggio massimo di 100 metri rispetto alle localizzazioni puntuali indicate nei piani nazionali citati.

La L.R. n. 3/2011 stabilisce inoltre che i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti radioelettrici volte a:

- garantire il rispetto dei limiti di legge e delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori.

Nell'ambito dei compiti di controllo a loro assegnati, i comuni si avvalgono dell'ARPA FVG per quanto concerne la misura e la determinazione dei valori di campo elettromagnetico sul territorio. Le misure sono eseguite, come previsto dalla legge, sulla base di norme tecniche (CEI 211-7) e con strumentazione adeguata e regolarmente tarata. Qualora in una certa zona venga rilevato il superamento dei limiti e dei valori sopra riportati e l'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni accerti la conformità dei parametri radioelettrici degli impianti, la Regione interviene ordinando al gestore dell'impianto la riduzione a conformità delle emissioni oppure lo spostamento dell'impianto stesso in altro sito.

Il nuovo DM 2 dicembre 2014, n.179 "Ulteriori Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPa i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore" approva le Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del DL 179/2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPa relativamente, tra l'altro, ai fattori di riduzione di potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

Compatibilità ambientale

La valutazione preventiva della compatibilità ambientale degli impianti radioelettrici è disciplinata da:

- Legge regionale n. 3 del 18 marzo 11 "Norme in materia di telecomunicazioni";
- Regolamento di attuazione della Legge regionale n.28 del 06.12.04 "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile";
- D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

2.5 AZIONI COMPLEMENTARI

Oltre alle azioni vere e proprie di Piano, lo strumento presenta anche alcune azioni che potrebbero essere definite "complementari": si tratta di indicazioni non cogenti illustrate per inquadrare e affrontare preventivamente le situazioni puntuali sul territorio, al fine di evitare che si verifichino criticità, e di indicazioni relative agli aspetti di informazione della popolazione.

Per quanto riguarda le indicazioni preventive, il Piano evidenzia che deve essere rivolta particolare attenzione da parte dei Comuni sia alla valutazione dei progetti di edifici o aree posti in prossimità di impianti radioelettrici esistenti, sia alla definizione della destinazione urbanistica delle medesime aree, suggerendo di porre attenzione al coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e lo stato di fatto degli impianti radioelettrici sul territorio.

Con riferimento alle indicazioni preventive, si osserva che sarebbe opportuno intervenire per coordinare le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (dal punto di vista radioelettrico) e quelle del Comune (dal punto di vista urbanistico e sanitario), ad esempio subordinando anche la realizzazione provvisoria degli impianti all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale. A tale proposito, nel PRRIR è sottolineato che sarebbe utile istituire un archivio condiviso tra gli enti coinvolti nei procedimenti che riguardano gli impianti radiotelevisivi (ARPA, Comuni, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione) contenente le informazioni anagrafiche, geografiche, radioelettriche e lo stato di attivazione e realizzazione degli impianti.

In merito all'informazione in materia di salute umana con riferimento alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il Piano evidenzia come l'esposizione dovuta all'uso non corretto degli apparati di comunicazione radio mobili (cellulari o tablet) può, in taluni casi, risultare notevolmente maggiore rispetto a quella conseguente alla vicinanza di tralicci tv e radio. Pertanto, al fine di definire il contenuto minimo della formazione diffusa sul territorio, soprattutto avendo in considerazione le fasce di popolazione più esposte e più soggette all'abuso degli strumenti di comunicazione mobili, come ad esempio adolescenti e minori, il PRRIR indica l'opportunità di attivare campagne di comunicazione sul corretto uso delle tecnologie, coinvolgendo a tal fine l'ARPA FVG. A tale proposito, si rimanda anche alle considerazioni esposte al paragrafo 8.1 del Rapporto ambientale.

Infine il Piano, per rendere maggiormente partecipe la popolazione al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico effettuato da ARPA sul territorio regionale e pubblicato attraverso il catasto delle sorgenti elettromagnetiche, prospetta la possibilità di migliorare la comunicazione delle informazioni del catasto, già presente sui siti web istituzionali, senza peraltro escludere diverse strategie comunicative.

Le azioni complementari descritte in questo paragrafo, pur avendo forma di indicazioni e pur non essendo cogenti, hanno naturalmente effetti esclusivamente positivi sulla popolazione e, conseguentemente sull'ambiente inteso in senso lato.

Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Osservazioni presentate dalla Provincia di Pordenone

Osservazione sull'art. 5 del Regolamento: Il regolamento recepisce quanto previsto all'art.23, comma 2 bis, della LR 18/2004, pertanto per inserire anche le Aziende degli EE.LL. è necessaria una modifica di legge.

Osservazione sull'art. 9, comma 1 del Regolamento: "le fattorie didattiche riconosciute assumono la qualifica di fattorie sociali quando **estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale**, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l'inclusione socio – lavorativa".

Si intendono servizi che riguardano disagio sociale in senso ampio (anche economico) e rivolti a minori, anziani, disabili,..?

Osservazione sull'art.14, comma 3 del Regolamento: "I soggetti di cui al comma 1 individuano nel progetto i soggetti che possiedono le qualifiche professionali richieste per condurre le **eventuali attività terapeutiche** previste dal progetto, tra i quali possono rientrare anche gli operatori che lavorano all'interno delle aziende".

Per attività terapeutiche, si intendono anche attività riabilitative- educative?

ENTRAMBI I QUESITI POSTI POTRANNO ESSERE RISOLTI IN SEDE APPLICATIVA, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGETTO CHE SARÀ ELABORATO. IN ASSENZA DI UNA LEGGE ORGANICA AVENTE AD OGGETTO LA MATERIA DELL'AGRICOLTURA SOCIALE, NON E' CORRETTO DETTAGLIARE IN UN REGOLAMENTO ELEMENTI CHE NON SI DESUMONO ESPLICITAMENTE DALL'UNICO APPUGLIO NORMATIVO ATTUALMENTE PRESENTE (ART. 23, LR 18/2004). E' ESCLUSO, IN OGNI CASO, IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PURAMENTE ECONOMICO; I SOGGETTI CHE PRESENTANO FORME DI FRAGILITA' O DISAGIO SOCIALE DEVONO COMUNQUE ESSERE PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE O DAI SERVIZI SANITARI COMPETENTI.

Osservazioni presentate dal Comune di Udine con nota del 16/1/2015

Con riferimento **all'osservazione di cui al punto 1)**, che suggerisce la previsione dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- adozione da parte dell'azienda di **sistemi di produzione ecocompatibili e di sistemi di allevamento improntati al principio del benessere animale;**
- adozione da parte dell'azienda di un **piano dei servizi didattici e di animazione educativa offerti ai gruppi di utenti (scolaresche e altri visitatori);**

si ritiene di non avere competenza, in sede regolamentare, per introdurre elementi di limitazione per il riconoscimento della qualifica che eccedono il dettato normativo (art. 23, comma 2, LR 18/2004), che considera le attività culturali e didattiche come presupposto. Per quanto riguarda la proposta di fare allegare alla domanda di riconoscimento il "piano dei servizi didattici e di animazione educativa" offerti, come suggerito dalla **osservazione al punto 3)**, tale adempimento pare possa coincidere con quanto già previsto dal Regolamento, articolo 6, comma 2 (relazione esplicativa).

L'osservazione di cui al punto 2) suggerisce i seguenti obblighi da porre a carico delle fattorie didattiche:

- presentare all'ERSA, entro 6 mesi dall'avvenuto riconoscimento della qualifica di fattoria didattica, la propria **Carta della Qualità dei servizi didattici**, ai fini della relativa approvazione;
- applicare integralmente la Carta della Qualità dei servizi didattici adottata a seguito dell'avvenuta approvazione della stessa da parte dell'ERSA.

Si segnala che la richiesta di introdurre l'obbligo di emettere la **Carta della Qualità dei servizi didattici** rischia di porre in capo alle aziende oneri di difficile realizzazione; inoltre, non facendo parte le fattorie della P.A., non vi è alcun obbligo normativo in tal senso, a differenza di quanto è previsto per la P.A. medesima e per gli Istituti scolastici.

Proposte di cui al punto 4) per cui L'ERSA dovrebbe:

- formulare la proposta relativa ai contenuti minimi del corso di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e sottoporla all'approvazione congiunta delle autorità regionali competenti in materia di risorse agricole e di istruzione;
- verificare che i corsi di formazione siano organizzati in conformità ai suddetti contenuti minimi;
- riconoscere i corsi di formazione organizzati da soggetti diversi dall'ERSA solo se conformi ai suddetti contenuti minimi;
- esaminare ed approvare le Carte della Qualità dei servizi didattici offerti dalle fattorie didattiche, previa verifica di conformità delle stesse al presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni emanate dalla Regione in materia.

Si specifica che attualmente ERSA esternalizza l'attività formativa prevedendo negli appositi capitoli d'oneri i contenuti dei corsi formativi di base per ogni singolo corso e che l'individuazione del contraente è vincolata a determinate condizioni, in particolare: i contenuti didattici dei corsi e la scelta dei docenti devono essere concordati con ERSA; lo svolgimento difforme del programma approvato da Ersa determina la risoluzione unilaterale del contratto; in fase di conclusione del corso ERSA effettua una verifica sulla regolarità della sua esecuzione prima di procedere alla conclusione del procedimento, mediante la liquidazione. Quindi, sostanzialmente l'attività richiesta nell'osservazione n. 4 viene già espletata secondo le disposizioni vigenti, tranne che per l'approvazione congiunta delle autorità regionali competenti in materia di risorse agricole e di istruzione. Per quanto riguarda la carta della Qualità dei servizi didattici, si rinvia a quanto già espresso dal Servizio competente della Direzione Centrale.

Osservazione di cui al punto 5): Si ritiene che la percentuale di fattorie didattiche da sottoporre a controllo tramite sorteggio (art. 7, comma 3) debba essere elevato dal 10 al 15 per cento.

La riduzione della percentuale di controllo sulle fattorie didattiche discende da una valutazione di carattere statistico in quanto il dieci per cento costituisce adeguata rappresentatività del campione totale, sulla base delle risultanze emerse dall'attività di vigilanza effettuata negli anni da parte di ERSA, che conduce ad ogni buon conto alla determinazione di un trend positivo della realtà in parola. Non sono state rilevate infrazioni significative.

Le fattorie didattiche in regione risultano essere nella misura di n. 100, e le fattorie sociali sono 15.

Il numero non è rilevante, ma si ritiene che la vigilanza su dieci sia sufficiente anche se visitarne 15 non rappresenterebbe grande onere per gli uffici preposti, se non fosse che molte di esse sono incastonate in un contesto di agriturismo, e pertanto rientrano nella vigilanza del 20 per cento ancora attualmente prevista per essi.

In sostanza, si ribadisce che il 10 per cento rimane la percentuale idonea, ma che comunque, controllando il 20 per cento degli agriturismi (più di 120 realtà all'anno) si controlla sicuramente una percentuale più alta di fattorie didattiche.

Infine, per quanto concerne la **proposta del punto 6)** di estendere, fra le spese ammissibili a contributo, le spese per il trasporto collettivo nelle fattorie didattiche anche di bambini e ragazzi fruitori dei centri ricreativi estivi o di servizi post-scolastici, si ritiene che la casistica possa già ritenersi compresa nella previsione dell'articolo 8 del Regolamento, ma solo a condizione che i centri ricreativi estivi o i servizi post – scolastici siano organizzati e gestiti direttamente dal Comune o dalla scuola e non tramite l'esternalizzazione a soggetti terzi, ad esempio tramite gare d'appalto. Viceversa, il meccanismo contributivo verrebbe aperto a soggetti privati.